

QUANDO E' PERICOLOSO?

I materiali contenenti amianto non sono sempre pericolosi. La minaccia di questa sostanza risiede nelle fibre, sottilissime, di cui è composto. Il rischio è quindi legato alla possibilità di dispersione di fibre nell'aria, alla friabilità del materiale contenente amianto, allo stato di conservazione del materiale contenente amianto. I materiali friabili sono più pericolosi di quelli compatti. I livelli di pericolo per la salute sono stati riscontrati negli ambienti di lavoro in cui l'amianto subiva manipolazione e negli ambienti di vita dove è presente amianto spruzzato in cattivo stato di conservazione. Dove l'amianto è compatto, come nelle coperture degli edifici in cemento-amianto (*eternit*), il rischio è minore e legato allo stato di manutenzione del manufatto, che diventa dannoso solo se abraso o danneggiato. La maggior parte dell'amianto ancora presente è costituito da materiale in matrice cementizia e principalmente in cemento amianto

VALUTAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

La legge 257/92 (art.10) stabilisce che le Regioni predispongano il censimento degli edifici con presenza di AMIANTO LIBERO con priorità per gli edifici pubblici, e che (art. 12) presso le ASL sia istituito un registro con la localizzazione di detti edifici. Il Decreto del Ministero della Sanità 6/9/94 (punto 2) afferma che: "la presenza di materiali contenenti amianto non comporta di per se un pericolo per la salute degli occupanti": lo diventa se questo materiale è danneggiato. Per questo è necessario procedere ad una VALUTAZIONE dell'INDICE di DEGRADO

IL PIANO AMIANTO DELLA REGIONE LOMBARDIA

Nel 2005 la Regione Lombardia si è dotata del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL - Delibera Giunta Regionale 8/1526 del 22 dicembre 2005) che contiene i criteri per la valutazione del livello di rischio da amianto e le priorità di bonifica. Con il D.D.G. 13237 del 18 novembre 2008, inoltre, la Regione ha approvato il "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto". Il DDG indica quali operazioni si debbano svolgere in base allo stato di conservazione delle coperture. Attraverso un'ispezione al manufatto viene applicato un Indice di Degrado (ID) che determina i successivi e necessari interventi da svolgersi per la tutela della salute

OBBLIGHI PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI CON AMIANTO

I **sogetti pubblici e i proprietari privati** hanno l'**obbligo di denunciare alle ASL competenti per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile** (Legge 257/92) e di amianto in matrice compatta (l.r. 17/2003). Nell'Allegato 4 del PRAL sono contenuti i moduli per la notifica di presenza di amianto in: STRUTTURE E LUOGHI (NA/1), MEZZI DI TRASPORTO (NA/2), IMPIANTI DI SMALTIMENTO (NA/3).

COSA FARE IN PRESENZA DI AMIANTO

In presenza di materiali friabili con probabile presenza di amianto occorre rivolgersi a **ditte autorizzate** dotate di **personale specializzato** nelle indagini e nelle bonifiche. Gli elenchi delle ditte sono disponibili presso la Camera di Commercio. I metodi di bonifica sono: Rimozione; Incapsulamento; confinamento.

MAI INTERVENIRE DIRETTAMENTE SU MATERIALI SOSPETTI

per saperne di più...

PROCEDURA

Il proprietario di un edificio accertata la presenza di materiali contenenti amianto **DEVE**:

- attuare un programma di **controllo e manutenzione** al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.
 - rendere noto il nominativo della persona designata come **responsabile** con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive
 - inviare all'ASL competente il **modulo NA/1**
 - documentare l'avvenuta corretta **informazione agli occupanti** dell'edificio della presenza del manufatto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
 - effettuare la **valutazione dello stato di conservazione** delle coperture in cemento-amianto, sottoscritta da personale qualificato
- Qualora, sulla base delle valutazioni effettuate, necessiti un intervento di rimozione o di incapsulamento, presentare copia del piano di lavoro di cui al DLgs 81/2008 alla ASL 3 -(Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Via Novara, 3 DESIO).

AVVERTENZE

Il cittadino deve incaricare l'impresa che deve effettuare i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto, scegliendola tra quelle iscritte all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dello smaltimento dei rifiuti contenenti amianto (categorie 10A o 10B). L'elenco delle imprese si trova sul sito www.albogestoririfiuti.it.

E' importante verificare che l'azienda incaricata:

1. sia tra quelle **autorizzate allo smaltimento** come da albo gestori rifiuti
2. abbia informato la ASL con un **Piano di bonifica**
3. rilasci apposita **certificazione dello smaltimento** effettuato presso gli impianti autorizzati

OPPORTUNITA'

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON BONIFICA DELL'ETERNIT

La Legge "Conto Energia" prevede una tariffa incentivante maggiorata rispetto a quella ordinaria per i rivestimenti con **Impianti Fotovoltaici**, se si realizzano tali impianti in sostituzione di una copertura contenente amianto che viene bonificata. A seguito di una bonifica infatti, oltre all'incentivo previsto per l'impianto, si può beneficiare di un ulteriore premio del 5% sulla tariffa incentivante. www.conto-energia-online.it

NORMATIVA

- Legge 257 del 27 marzo 1992: [Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto](#)
- Legge Regione Lombardia 17 del 29 settembre 2003: [Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto Piano Regionale Amianto Lombardia](#)
- Il sito del PRAL della Regione Lombardia: www.sanita.regione.lombardia.it/sicurezza_lavoro/piano_amianto.asp
- Decreto della Direzione Generale di Sanità 13237 del 18 novembre 2008 [Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto.](#)

